

Roma, 21 maggio 2020

Prot. N. 198 /2020/SG

Ai segretari generali regionali
Ai segretari generali territoriali**Oggetto: circolare Inail 22/2020 integrazione indicazioni tutela infortunistica Covid**

Con la circolare 22/2020, che vi alleghiamo per opportuna conoscenza, l'INAIL integra le indicazioni riguardanti la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2), alle quali già aveva dedicato la circolare n. 13/2020. La circolare 22/2020 è ora la normativa unica di riferimento, dal momento che essa completa e chiarisce anche aspetti già trattati nella circolare precedente.

La base giuridica della circolare è rappresentata dal secondo comma dell'art. 42 del decreto-legge 18/2020 che dispone che qualora sia accertato che l'infezione da coronavirus sia stata contratta "in occasione di lavoro", spettino al lavoratore le prestazioni INAIL previste per il settore o comparto di appartenenza, anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

I punti da considerare in questi casi sono sostanzialmente due:

1. il significato della locuzione "in occasione di lavoro". Per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'"occasione di lavoro" va considerata in senso esteso e può ricorrere non solo per diretta conseguenza della prestazione lavorativa, ma anche per le condizioni ambientali e organizzative nelle quali il lavoratore opera. Nel caso dell'infezione da microbi o virus, di conseguenza, si può presumere che il lavoratore ne possa essere infettato anche nei casi in cui la sua prestazione di lavoro non comporti il contatto diretto con portatori di virus. Sulla base di questo principio, la tutela si estende anche nelle ipotesi che si configurasse un "infortunio in itinere". Come è noto, i tempi di incubazione del coronavirus possono rendere difficile individuare il tempo e il luogo del contagio e, anche se non è necessario dimostrare in senso stretto il rapporto tra causa ed effetto (*presunzione semplice del contagio*), **è importante che nella nostra azione di tutela e rappresentanza dei lavoratori, vigiliamo sempre sulla corretta applicazione delle disposizioni di sicurezza che possono essere contenute in fonti legislative, amministrative, ma anche in protocolli o accordi.** Va infatti considerato che comunque devono essere rilevati elementi di fatto certi per accertare l'*occasione di lavoro*, in quanto il riconoscimento delle prestazioni INAIL non è automatico e può sempre essere contraddetto dall'istituto. La vigilanza sulla corretta applicazione delle normative di sicurezza è, in conclusione, il fondamentale strumento di tutela della salute e garanzia della tutela INAIL;

2. la responsabilità del datore di lavoro. Il riconoscimento della tutela infortunistica non comporta automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro. La circolare INAIL tiene correttamente distinti i due piani e, a questo proposito, è utile operare una ulteriore distinzione solo accennata nella circolare. Dalla non corretta applicazione della normativa di sicurezza, anche se omessa in tutto o in parte non “per colpa”, può derivare una responsabilità civile, comunque accertabile in giudizio, che può comportare, un risarcimento per il lavoratore, una azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti datoriali e anche una eventuale responsabilità per danno erariale se accertata dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda la responsabilità penale invece, sul cui punto la circolare INAIL si sofferma maggiormente, essa si configura qualora ne sia accertata la “colpa”, con un percorso di ricostruzione dei fatti più complesso e legato direttamente al nesso di causalità tra omissione e contagio.

Anche per queste ragioni, ribadiamo la necessità di una attenzione mirata alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste e alla verifica di eventuali altre da adottare in base alle concrete condizioni di lavoro.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli